

DELIBERAZIONE 5 FEBBRAIO 2015
30/2015/E/EFR

SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA EFFETTUATA DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. IN AVVALIMENTO DA PARTE DELL’AUTORITÀ, SULL’IMPIANTO ALIMENTATO DA FONTI ASSIMILATE ALLE FONTI RINNOVABILI DI FALCONARA MARITTIMA (AN), NELLA TITOLARITÀ DELLA API S.P.A.

**L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 febbraio 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: D.Lgs 79/99);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 giugno 1999, n. 27/99 (di seguito: deliberazione 27/99);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione 42/02);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04;
- la deliberazione dell’Autorità 9 gennaio 2006, n. 2/06;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2006, n. 188/06
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2010, GOP 43/10;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com;
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata il 18 dicembre 2000, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, tra l’Enel (cui è subentrato l’attuale Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., di seguito: il GSE) e la società API Energia Spa, successivamente fusa per incorporazione in API Anonima Petroli Italiana S.p.A., con sede legale in via Salaria 1322, 00138 Roma (di seguito: la API o la parte), con riferimento a un impianto alimentato da fonti assimilate alle fonti rinnovabili (residui), sito nel comune di Falconara Marittima (AN), (di seguito: impianto), per una potenza convenzionata netta di 255 MW;
- la nota in data 27 giugno 2008 (prot. API Energia n. MS-AD/rr/aa/29/GSE, prot. Autorità n. 0019170 del 30 giugno 2008, di seguito: nota API 27 giugno 2008),

con cui la parte ha trasmesso al GSE e, per conoscenza, all'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.2, dell'allegato A alla deliberazione 188/06, la relazione per la definizione del valore *quantità strettamente indispensabile* (di seguito: QSI) per gli impianti di cui alla lettera e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile di cui al Titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip 6/92 (di seguito: la relazione del 12 agosto 2008);

- il contratto di risoluzione anticipata della convenzione, di cui al precedente alinea, stipulato tra la parte e il GSE in data 26 marzo 2012, ai sensi dei decreti ministeriali del 2 dicembre 2009 e del 23 giugno 2011;
- il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE e sottoscritto dal delegato rappresentante della parte a seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto nei giorni 13 e 14 giugno 2013;
- il rapporto predisposto da parte del Nucleo ispettivo del GSE in data 13 gennaio 2014, trasmesso al GSE e da questo ricevuto in data 21 gennaio 2014 (prot. GSE/A20140012005);
- la documentazione acquisita dal GSE nell'ambito delle attività istruttorie in oggetto;
- la nota finale del 13 febbraio 2014 trasmessa dal GSE alla API e all'Autorità per i seguiti di competenza, (prot. GSE n. P20140019752, prot. Autorità n. 5624/A del 25 febbraio 2014);
- l'istanza di riesame delle conclusioni istruttorie presentata dalla parte all'Autorità e, per conoscenza, al GSE in data 20 novembre 2014 (prot. Autorità n. 34355/A del 26 novembre 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 29 novembre 2012, 509/2012/E/com, ha rinnovato, per il triennio 2013 – 2015, l'avvalimento del GSE per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- l'impianto di cui è attualmente titolare la API (di seguito: parte) è composto da vari gruppi di generazione funzionalmente interconnessi che costituiscono, ai sensi della deliberazione 42/02, un'unica sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore;
- la verifica ispettiva presso l'impianto, previo avviso di ispezione notificato dal GSE alla parte in data 9 maggio 2013 (prot. GSE/P20130101647) si è svolta nei giorni 13 e 14 giugno 2013;
- la verifica ispettiva di cui al precedente alinea era finalizzata ad accertare, tramite sopralluogo:
 - la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento Cip 6/92

quale nuovo impianto alimentato da fonti assimilate alle fonti rinnovabili (residui) per una potenza convenzionata netta pari a 255 MW, inclusa la correttezza dell'indice energetico IEN, con riferimento agli anni dal 2008 al 2012;

- il rispetto della quantità strettamente indispensabile (QSI) per gli impianti di cui alla lettera e) della tabella 1 del provvedimento Cip 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile di cui al Titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip 6/92, ai sensi della deliberazione 188/06, con riferimento agli anni dal 2008 al 2012;
- il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi della deliberazione 42/02, con riferimento alle produzioni degli anni dal 2008 al 2010;
- dalle risultanze istruttorie trasmesse dal GSE alla parte e all'Autorità in data 13 febbraio 2014, emergeva che:
 - i presupposti per l'accesso ai prezzi di cessione di cui al provvedimento Cip 6/92 risultavano verificati in tutti gli anni oggetto dell'accertamento;
 - ai fini della verifica della QSI i valori del rapporto tra l'energia primaria immessa nell'impianto attraverso idrocarburi e quella totale negli anni oggetto di accertamento risultavano sempre inferiori al 5%;
 - la condizione di cogenerazione, verificata per gli anni 2009 e 2010, non risultava rispettata con riferimento all'anno 2008;
- a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie di cui al precedente alinea la API ha richiesto un incontro tecnico con gli uffici dell'Autorità e con il GSE; l'incontro si è tenuto in data 10 luglio 2014 presso gli Uffici di Roma dell'Autorità, in videoconferenza con la Sede di Milano;
- in esito all'incontro di cui al precedente alinea la parte, in data 20 novembre 2014, ha presentato un'istanza di riesame delle conclusioni istruttorie raggiunte;
- l'istanza di cui al precedente alinea è fondata sull'erroneità di un dato trasmesso dalla parte nel corso dell'istruttoria, in particolare della quantità di *fuel refinery gas* utilizzato nell'anno 2008 per la produzione combinata di energia elettrica e calore;
- utilizzando per la verifica della condizione di cogenerazione dell'anno 2008 il dato rettificato relativo al consumo di *fuel refinery gas* trasmesso nell'istanza di riesame, la cui correttezza è stata confermata dal confronto con le fatture di acquisto prodotte dalla parte insieme alla medesima istanza e con valutazioni parametriche fondate sulle condizioni di esercizio dell'impianto, risulta che la condizione di cogenerazione è stata rispettata dalle produzioni dell'impianto anche per l'anno 2008;
- sebbene la relazione allegata alla nota API del 27 giugno 2008 sia riferita ad un perimetro di impianto non coerente con le previsioni normative, in quanto non comprensivo dell'intero impianto ma limitato alle sole unità di generazione elettrica, il valore di QSI proposto, pari al 10%, è numericamente coincidente

con quello che si determinerebbe applicando la proposta all'intero impianto, e può pertanto essere assunto a rappresentare la QSI a decorrere dall'1 gennaio 2007;

- pertanto i principali esiti della verifica ispettiva, riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, evidenziano che:
 - i presupposti per l'accesso ai prezzi di cessione di cui al provvedimento Cip 6/92 risultano verificati in tutti gli anni oggetto dell'accertamento;
 - in tutti gli anni oggetto di accertamento l'impianto ha utilizzato idrocarburi in misura inferiore alla quantità QSI prevista dalla deliberazione n. 188/06, senza comportare violazioni di detta disposizione;
 - le condizioni minime previste dalla deliberazione n. 42/02 per il riconoscimento della condizione di cogenerazione risultano soddisfatte relativamente alle produzioni degli anni dal 2008 al 2010, in quanto i valori conseguiti per gli indici IRE ed LT risultano superiori ai valori minimi previsti dalla medesima deliberazione.

RITENUTO CHE:

- gli elementi forniti dalla parte nell'ambito dell'istanza di riesame, presentata dopo la comunicazione delle risultanze istruttorie da parte del GSE e in particolare la rettifica della quantità di *fuel refinery gas* utilizzata nel processo di produzione combinata di energia elettrica e calore nel corso del 2008, siano da ritenere attendibili;
- sia pertanto necessario discostarsi dalle conclusioni istruttorie raggiunte dal GSE, con particolare riferimento alla verifica della condizione di cogenerazione per l'anno 2008, anche alla luce di quanto accertato a seguito dell'istanza di riesame avanzata dalla parte

DELIBERA

1. di approvare il documento *“Relazione degli uffici DOVC al Collegio dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal Gestore dei servizi energetici GSE SpA, in avvalimento da parte dell'Autorità ai sensi della deliberazione 29 novembre 2012, 509/2012/E/com, sull'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti assimilate alle fonti rinnovabili denominato IGCC sito nel comune di Falconara Marittima (AN), nella titolarità della società API – Anonima Petroli Italiana SpA”*, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere il presente provvedimento alla società API Anonima Petroli Italiana S.p.A., con sede legale in via Salaria 1322, 00138 Roma e al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'allegato A, in quanto contenente dati e informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni